

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 125

Seduta del 17/05/2022

OGGETTO: EMERGENZA COVID - CONCESSIONE TEMPORANEA DI FASCE DI SPIAGGIA LIBERA AI SENSI DELLE LINEE GUIDA REGIONALI APPROVATE CON DGR 458/2022 - STAGIONE BALNEARE ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di maggio alle ore 16,30 nel Palazzo Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

		Presenti	Assenti
Olivetti Massimo	Sindaco	*	-
Bizzarri Ilaria	Assessore	*	-
Cameruccio Gabriele	Assessore	*	-
Campagnolo Elena	Assessore	*	-
Canestrari Alan	Assessore	*	-
Petetta Cinzia	Assessore	*	-
Pizzi Riccardo	Assessore	*	-
Regine Nicola	Assessore	*	-

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. Olivetti Massimo nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario del Comune Dott.ssa Spaccialbelli Imelde ed invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA

Visto l'art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;

Udita la relazione di Cameruccio Gabriele;

PREMESSE:

Visto il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, art.3;

Vista, altresì, l’Ordinanza del Ministro della Salute del 01 aprile 2022, che ha disposto l’aggiornamento delle linee guida e i protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;

Acclerato che la Giunta Regionale Marche, con delibera n. 458 del 28/04/2022, ad oggetto “Integrazione delle linee guida operative per la prevenzione e il contrasto al Covid-19 nelle strutture ricettive e negli stabilimenti balneari di cui all’ordinanza del Ministero della Salute 01 aprile 2022. Revoca DGR n. 553/2021”, ha ritenuto opportuno mantenere, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, alcune misure che consentano una graduale ripresa delle attività economiche, garantendo la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e dei turisti, integrando le linee guida operative per la prevenzione e il contrasto al Covid-19 nelle strutture ricettive e negli stabilimenti balneari di cui alla citata ordinanza del Ministro della Salute 1° aprile 2022.

In particolare l’allegato A prevede, tra l’altro, che “... i Comuni o le Autorità competenti, possono assegnare in concessione temporanea le fasce di spiaggia libera di lunghezza massima pari a 25 metri lineari contenute tra due concessioni demaniali marittime ovvero fasce di spiaggia libera confinanti con una singola concessione demaniale marittima per un massimo di 12 metri lineari al fine di attrezzarle garantendone il corretto utilizzo, in coerenza con le norme e le linee guida vigenti. I Comuni e le Autorità competenti possono, altresì, assegnare in concessione temporanea le aree di spiaggia libera confinanti ad attività di bar o ristorazione per consentire il posizionamento di tavoli all'aperto e fino a un massimo di 100 mq.”;

VISTI:

- il vigente Piano Particolareggiato dell’Arenile approvato con DGM 253 del 04/10/2016;

- la localizzazione degli stabilimenti balneari esistenti e dei tratti di spiaggia libera nell’arenile;

RITENUTO utile e legittimo avvalersi dell’opportunità concessa dalla Regione Marche, consentendo nel territorio comunale, in via del tutto eccezionale e limitatamente alla stagione balneare 2022:

- agli stabilimenti balneari, che confinano con tratti di spiaggia libera, di ampliare il fronte mare per un massimo di 12 metri, mediante concessione temporanea di fasce di spiaggia libera da attrezzare per posa ombrelloni e aree gioco, garantendone il corretto utilizzo in coerenza con le espresse linee guida (allegato A alla DGR n. 458/2022), secondo le modalità previste dalle normative nazionali (Codice della Navigazione) e regionali;

- alle attività di bar o ristorazione, che confinano con tratti di spiaggia libera, di ampliare la superficie per il posizionamento di tavoli all'aperto mediante concessione temporanea di aree di spiaggia libera fino a un massimo di 100 m², secondo le modalità previste dalle normative nazionali (Codice della Navigazione) e regionali;
- agli stabilimenti balneari, di derogare al piano spiagge al fine di favorire l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde, potendo allestire provvisoriamente le aree destinate ad attività ludico-sportive, a diverso uso quali zone ombreggianti, gazebo, ombrelloni o altre attrezzature, garantendone anche in tal caso il corretto utilizzo in coerenza con le esposte linee guida (allegato A alla DGR n. 458/2022), secondo le modalità previste dalle normative nazionali (Codice della Navigazione) e regionali;

VALUTATO congruente con la conformazione del nostro arenile stabilire che:

- a) agli stabilimenti balneari (Sb) che assicurino un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, è facoltà richiedere l'assegnazione in concessione temporanea di fasce di spiaggia libera confinanti con la propria concessione, per un massimo di 12 metri lineari per ciascun stabilimento balneare;
- b) l'ampiezza della fascia in concessione temporanea per ciascun stabilimento non potrà superare la misura del 20% del tratto di spiaggia libera confinante;
- c) le fasce in concessione temporanea non dovranno interferire, né con le fasce di rispetto dei fossi previste dal Piano Arenili, né con i punti di accesso all'arenile da parte dei mezzi di manutenzione della spiaggia;
- d) agli stabilimenti balneari (Sb) che assicurino un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, è facoltà - al fine di favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde - di derogare al piano spiagge potendo provvisoriamente riorganizzare le aree destinate ad attività ludico-sportive per diverso allestimento, quali zone ombreggianti, gazebo, ombrelloni o altre attrezzature;
- e) agli stabilimenti balneari (Sb) che installino gli ombrelloni seguendo invece le distanze minime previste dal Regolamento Regionale n.2 del 13 maggio 2004 o comunque inferiori ai 10m², è comunque facoltà di riorganizzare provvisoriamente le aree destinate ad attività ludico-sportive per diverso allestimento, quali zone ombreggianti, gazebo o altro (NO OMBRELLONI), solo in funzione di un ampliamento di utilizzo delle aree comuni;
- f) alle attività di bar o ristorazione (Ce) confinanti con tratti di spiaggia libera, è facoltà di richiedere l'assegnazione in concessione temporanea di aree di spiaggia libera confinanti fino a un massimo di 100 m² per consentire il posizionamento di tavoli all'aperto;

PRECISATO:

- che le aree utilizzate dagli stabilimenti balneari sono munite di concessione demaniale marittima, recante le destinazioni di utilizzo delle aree all'interno della concessione medesima;

RITENUTO opportuno altresì:

- stabilire che l'allestimento di zone ombreggianti e/o l'installazione di gazebo, ombrelloni o altre attrezzature, nelle aree sport e gioco così come individuate nelle singole concessioni demaniali destinate a stabilimenti balneari, avvenga senza aumento alcuno di volume;
- subordinare l'allestimento di zone ombreggianti e/o l'installazione di gazebo, nelle aree sport e gioco, a specifica comunicazione inizio lavori per opere stagionali (CIL);
- subordinare l'installazione di ombrelloni o altre attrezzature, nelle aree sport e gioco, a specifica comunicazione all'Ufficio Demanio comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa, reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie ha espresso, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

1°) - DI CONSENTIRE, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, al fine di consentire una graduale ripresa delle attività economiche garantendo la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e dei turisti, in deroga alle disposizioni del vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile e in via del tutto eccezionale per la stagione balneare 2022:

- a) agli stabilimenti balneari (Sb) che assicurino un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, di richiedere l'assegnazione in concessione temporanea di fasce di spiaggia libera confinanti con la propria concessione per un massimo di 12 metri lineari ogni stabilimento balneare;
- b) stabilendo altresì che l'ampiezza della fascia in concessione temporanea per ciascun stabilimento non possa superare la misura del 20% del tratto di spiaggia libera confinante;
- c) indicando che le fasce in concessione temporanea non dovranno interferire, né con le fasce di rispetto dei fossi previste dal Piano Arenili, né con i punti di accesso all'arenile da parte dei mezzi di manutenzione della spiaggia;

2°) - DI CONSENTIRE, per le medesime motivazioni di cui al punto precedente, in deroga alle disposizioni del vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile e in via del tutto eccezionale per la stagione balneare 2022, alle attività di bar o ristorazione (Ce) confinanti con tratti di spiaggia libera, di richiedere l'assegnazione in concessione temporanea di aree di spiaggia libera confinanti fino a un massimo di 100 m² per consentire il posizionamento di tavoli all'aperto;

3°) - DI CONSENTIRE, in via del tutto eccezionale e limitatamente alla stagione balneare 2022, agli stabilimenti balneari che assicurino un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, l'allestimento di zone ombreggianti e/o l'installazione di gazebo, ombrelloni o altre attrezzature, nelle aree sport e gioco, così come individuate nelle singole concessioni demaniali destinate a stabilimenti balneari, senza nessun aumento di volume;

4°) - DI CONSENTIRE, per le medesime motivazioni di cui al punto precedente, in deroga alle disposizioni del vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile e in via del tutto eccezionale per la stagione balneare 2022, agli stabilimenti balneari che installino gli ombrelloni seguendo le distanze minime previste dal regolamento regionale n.2 del 13 maggio 2004 o comunque inferiori ai 10m², l'allestimento, nelle aree sport e gioco, di zone ombreggianti, gazebo o altro (NO OMBRELLONI), solo in funzione di un ampliamento di utilizzo delle aree comuni;

5°) - DI SUBORDINARE l'allestimento di zone ombreggianti e/o l'installazione di gazebo, nelle aree sport e gioco, a specifica comunicazione inizio lavori per opere stagionali (CIL);

6°) - DI SUBORDINARE l'installazione di ombrelloni o altre attrezzature, nelle aree sport e gioco, a specifica comunicazione all'Ufficio Demanio comunale;

7°) - DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico dell'Ente;

8°) - DI TRASMETTERE il presente atto all'ufficio SUAP e Attività Economiche dell'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone" al quale debbono essere presentate le istanze finalizzate all'assegnazione in concessione temporanea di fasce di spiaggia libera di cui al punto 1, lettera a) e di cui al punto 2 e le comunicazioni di cui ai punti 5 e 6, tramite la procedura on-line (<https://suap.leterredellamarcasenone.it/>);

9°) - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267, mediante separata ed unanime votazione palese, stante l'urgenza di fornire un concreto aiuto e stimolo alla ripresa delle attività economiche. –



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F/to Olivetti Massimo

Il Segretario Comunale

F/to Spaccialbelli Imelde

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **19 maggio 2022** al **03 giugno 2022** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Li, 19 maggio 2022

Il Segretario Comunale

F/to

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **30 maggio 2022**, essendo stata pubblicata il 19 maggio 2022.

Li, 31 maggio 2022

Il Segretario Comunale

F/to

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Li,